

Codice DB1402

D.D. 7 dicembre 2010, n. 3351

Decreto 30 giugno 2004 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Applicazione dell' Art. 40 del D.Lgs. 152/1999. Art.114, D. Lgs. 152/2006. Approvazione del progetto di gestione del bacino della diga di Gebbo nei comuni di Varzo e Trasquera (VB), di proprietà della ENEL Green Power S.p.A., ai sensi dell'art.14 del DPGR 9 novembre 2004, n.12/R così come modificato dal DPGR 29 gennaio 2008, n.1/R.

Premesso che il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004 ha fornito i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo.

Visto l'obbligo dei gestori, ai sensi dell'art. 6 del decreto 30 giugno 2004, di redigere il progetto di gestione per i propri invasi per permettere un adeguamento anche dei fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione.

Premesso che l'art.114, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 rende salvi i criteri già predisposti con il D.M. del 30 giugno 2004.

Premesso che la Società Enel Green Power S.p.A. ha presentato con nota Ns. prot. N. 76909/DB14.02 del 25/10/2010, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 152/99 e del Decreto Ministeriale 30/06/2004, il progetto di gestione dell'invaso per l'esame della Regione di cui all'art. 14 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09.11.2004, n.12/R e s.m.i..

Visto che la diga di GEBBO risulta essere uno sbarramento di competenza regionale codificato con il codice VB1015.

Visto il verbale della riunione di Conferenza dei Servizi del giorno 17/11/2010, allegato quale parte integrante della presente determinazione.

Preso atto che la Conferenza dei Servizi all'unanimità ha concordato per un parere favorevole sul progetto di gestione indicando delle prescrizioni per l'adeguamento dello stesso.

IL DIRIGENTE

Vista la l.r. 28.07.08, n. 23.

Vista la l.r. 06.10.2003, n.25.

Visto il D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R e s.m.i..

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152.

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi riunitasi il giorno 17/11/2010.

Visti i pareri e contributi tecnici acquisiti agli atti.

determina

Si approva il progetto di gestione relativo al bacino della diga di Gebbo, che la Società Enel Green Power S.p.A. ha presentato con nota Ns. prot. N. 76909/DB14.02 del 25/10/2010, con le prescrizioni che vengono riportate nel seguito.

Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute anche nei pareri rilasciati, in particolare:

1. Il progetto di gestione, adeguato e aggiornato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia cartacea e copia informatizzata al Settore regionale competente in materia di sbarramenti della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e foreste che si occuperà di verificare se siano state pienamente recepite le richieste ed indicazioni della Regione;
2. Nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà generalmente tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui al c.10 dell'art. 21 quater del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09.11.2004, n.12/R e s.m.i., ad eccezione del prossimo urgente svaso del mese di marzo 2011, che consentirà l'effettuazione delle manutenzioni all'invaso prima del nuovo riempimento prodromico al riavvio della centrale di Varzo, e per il quale è necessario al più presto dare comunicazione e programma di sintesi delle operazioni alle utenze di valle ed agli enti competenti; tale manutenzione risulta essere necessaria perché permetterà di mettere in sicurezza gli organi di scarico che potrebbero a breve risultare ostruiti dal materiale sedimentato;
3. Gli scenari 1 e 2 di previsione modellistica relativi alle operazioni comportanti l'apertura degli scarichi di fondo (portate rispettivamente di $151\text{m}^3/\text{s}$ e $50\text{m}^3/\text{s}$) siano del tutto ipotetici e di fatto non vengano attuati, in quanto poco compatibili con il regime idrologico del corso d'acqua a valle della diga e del tutto incompatibili con la sopravvivenza del relativo ecosistema torrentizio, essendo invece più realistica, in caso di necessità, l'attuazione dello scenario 3 ($14\text{ m}^3/\text{s}$ dallo scarico di mezzo fondo);
4. Ad eccezione delle manovre atte alla sola verifica di funzionalità, dovrà essere verificato, mediante misurazioni in corso d'opera della torbidità e dell'ossigeno disciolto, che qualsiasi operazione che comporti l'apertura dello scarico di fondo non determini, nei valori di picco, concentrazioni dei solidi sospesi superiori alle soglie di accettabilità di cui alla Tabella 2 dell'Allegato B-bis al D.P.G.R. 29 gennaio 2008 n° 1/R; eventuali superamenti dovranno essere prontamente mitigati azionando adeguatamente lo scarico di fondo e gli scarichi di superficie/alleggerimento;
5. Sia previsto, per eventuali future operazioni di fluitazione, un monitoraggio dei parametri fisici, chimici e biologici del tutto analogo a quanto previsto per le operazioni di svaso; a tal riguardo si precisa che, per quanto riguarda l'applicazione dell'Indice Biotico Esteso (I.B.E. - Ghetti 1997), nelle more della emanazione delle metodiche ufficiali per gli elementi di qualità biologica (macrobenthos, diatomee, ittiofauna) per la classificazione dei corsi d'acqua ai sensi del D.Lgs.152/06, sia opportuno, temporaneamente, mantenere la metodica sinora adottata nel Progetto di Gestione in esame, al fine di poter disporre di parametri di confronto con i dati in essa presentati; a partire dal successivo aggiornamento del Progetto di Gestione dovranno essere adottate le metodiche aggiornate ai sensi della normativa vigente;
6. La stazione di campionamento per i suddetti monitoraggi sul T. Cairasca a valle dell'invaso sia arretrata in modo da posizionarsi a monte della confluenza del Rio Frusaia; il punto esatto e le modalità del monitoraggio dovranno essere concordate con A.R.P.A.- Piemonte, alla quale dovrà essere altresì comunicato con congruo anticipo l'inizio di operazioni per le quali il monitoraggio sia previsto;

7. Tutte le operazioni di svaso e fluitazione/spurgo siano effettuate azionando gli organi di scarico in modo da raggiungere gradualmente la massima portata idrica operativa ed i valori di picco nella concentrazione dei solidi sospesi; parimenti, a seguito di operazioni di svaso o fluitazione, e comunque qualora siano visibili accumuli di sedimento nell'alveo del Torrente Cairasca a seguito di operazioni di apertura degli scarichi di fondo, siano effettuati, con gradualità di rilascio, "lavaggi" dell'alveo mediante lo scarico di superficie o di alleggerimento, per un tempo sufficiente a rimuovere e disperdere l'eccesso di deposito;

8. In occasione di eventuali operazioni anche parziali di asportazione meccanica del materiale sedimentato nell'invaso, dovrà essere preventivamente effettuata, nel punto di prelievo in prossimità dello sbarramento, una caratterizzazione chimica e granulometrica anche della porzione più profonda del sedimento; i risultati dell'analisi, da considerarsi parte integrante della documentazione di aggiornamento del Progetto di Gestione in esame, dovranno essere comunicati alla Regione e ad A.R.P.A – Piemonte;

9. Visto che con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 è stata approvata la "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006", devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l'intorbidamento delle acque;

b) è opportuno organizzare il cantiere in modo da ridurre allo stretto indispensabile la tempistica delle operazioni in alveo e l'eventuale deviazione del corso d'acqua;

c) dovranno essere evitati lavori o interventi nei periodi che coincidono con il periodo riproduttivo della fauna ittica ossia dal mese di novembre ad aprile;

d) si dovrà contattare preventivamente la Provincia competente per territorio che stabilisce le modalità e le procedure dell'eventuale recupero della fauna ittica e valuta ulteriori interventi a tutela della fauna acquatica;

e) durante la fase di cantiere, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d'inquinamento del suolo e delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo;

f) al termine dei lavori si deve garantire lo smantellamento tempestivo dei cantieri e delle piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché di ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, in modo da ricreare quanto prima, le condizioni di originaria naturalità;

g) durante il periodo di validità del progetto di gestione il proponente dovrà effettuare una caratterizzazione almeno qualitativa delle popolazioni ittiche presenti nel corso acqua a monte e a valle del bacino e nel bacino medesimo, indicando anche il rapporto giovani/adulti in modo da poter valutare la dinamica delle popolazioni. I risultati di tale caratterizzazione saranno elementi necessari e funzionali all'individuazione di eventuali ulteriori misure di mitigazione da applicare nei confronti presente sia nel bacino che nel corso d'acqua e dovranno essere sottoposti alle valutazioni della Regione e ai competenti uffici della Provincia del VCO;

10. Per le operazioni di asportazione del materiale litoide sabbioso non smaltibile attraverso le operazioni sugli organi di scarico, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania, previa presentazione di un progetto

esecutivo di dettaglio, secondo i disposti della D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002 e della D.G.R. n. 66-478 del 02/08/2010;

11. Si rammenta che qualsiasi intervento nell'alveo del torrente Cairasca è soggetto a preventiva autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n.523/1904, da parte del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania;

12. Qualora, a seguito di specifici approfondimenti progettuali e/o aggiornamenti al presente progetto di gestione, risulti necessario realizzare opere o interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione agli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti (categorie progettuali di cui agli allegati A2 e B2 alla L.R. 40/1998, per le quali è autorità competente in materia di VIA la Provincia territorialmente interessata), dovranno essere espletate le relative fasi procedurali (fase di verifica o fase di valutazione) la cui conclusione costituirà presupposto necessario per l'approvazione dell'aggiornamento al progetto di gestione.

Il progetto di gestione adeguato secondo le precedenti prescrizioni ha validità quinquennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei cinque anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite quali, ad esempio, variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invase o in caso di insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto. Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n.1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n.1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e verrà inviata al proponente e depositata presso l'Ufficio deposito della Regione.

Il Dirigente
Lorenzo Masoero